

Allegato A(osservazioni PDL 339 /17)

PROPOSTA DI MODIFICA della LR 33/2015 – sisma 2012 Comuni Lombardi

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di “emendamento” vuole evitare, nella prospettiva della semplificazione, un’inutile e problematica sovrapposizione tra la LR 33, efficace partire dal 10 aprile 2016, e la disciplina speciale per la ricostruzione in emergenza sismica (che già assicura la vigilanza sugli interventi soggetti a contributo), limitatamente al caso particolare degli **interventi di riparazione con rafforzamento, riparazione con miglioramento (o adeguamento) sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che ha interessato il territorio lombardo nel maggio 2012**, interventi ammessi a contributo pubblico ai sensi del DL 74/2012 e delle ordinanza del commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia.

La particolare casistica degli interventi in argomento, e la particolarità delle procedure di istruttoria implementate per le relative pratiche, porta a ritenere che sia congruo sollevare da ulteriori adempimenti formali i soggetti pubblici e privati, per le ragioni di seguito illustrate.

Le principali ordinanze commissariali in questione sono:

- 1) Ordinanza del 20 febbraio 2013 - n. 16, integrata con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014, n. 58 del 7 settembre 2014 e n. 66 del 20 ottobre 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0 , E1 E2, E3)”*
- 2) Ordinanza del 20 febbraio 2013 - n.15 integrato con le modifiche apportate dall'ordinanza n. 20 del 19 giugno 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) *Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*
- 3) Ordinanza del 20 febbraio 2013 - n.13 integrato con le modifiche introdotte dalle ordinanze n. 19/2013 e n. 27/2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) *Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*

- 4) Ordinanze 133/2015, 165/2015, 209/2016 e 266/2016 relative al Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- 5) Ordinanza 225/2016 per gli interventi nei centri storici;
- 6) Ordinanza 226/2016: *Ricognizione e quantificazione del danno dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultano essere ancora danneggiati;*
- 7) Ordinanze 64/2014 e 227/2016 di finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012;
- 8) Ordinanza 251/2016: *Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i – Apertura dei termini per interventi localizzati nel Comune di Offlaga;*

La nuova disciplina regionale in vigore ha tre tipi di esiti sugli interventi in argomento. Vengono nel seguito sintetizzati evidenziando di volta in volta l'opportunità della semplificazione proposta

- Per gli interventi nell'emergenza sismica è prevista, nel DI 74/2012, art. 3 comma 6, , espressa deroga temporale agli articoli n. 6, 10, 93, 94 del DPR 380/01, ed alle leggi regionali che ne disciplinano le modalità di attuazione. Pertanto, per gli interventi non ancora iniziati al 10 aprile 2016, e per le varianti degli interventi in corso con rilievo strutturale successive al 10 aprile 2016, gli adempimenti previsti dalla LR 33/2015 all'art. 6 (deposito del progetto per lo zone a bassa sismicità, prima dell'inizio dei lavori), potrebbero essere procrastinati per 60 giorni oltre l'inizio dei lavori edilizi. Per come si configura la procedura di ammissione a contributo, prevista dalle varie ordinanze commissariali, il progetto dell'intervento in argomento, ovvero della variante, viene esaminato nel merito anche ai fini del raggiungimento delle prestazioni sismiche da parte degli enti preposti (UTC comunale, struttura commissariale o altri soggetti incaricati dell'istruttoria) che si avvalgono di tecnici competenti in materia sismica per le necessarie verifiche, nonché dell'eventuale consulenza del Comitato Tecnico Scientifico, prima del rilascio del parere favorevole e dell'ammissione a contributo. Pertanto il deposito della documentazione prevista dall'art. 93 del DPR 380/01 e dall'art. 6 della LR. 33/2015 risulterebbe un adempimento ridondante, rispetto alla documentazione già depositata presso gli enti preposti all'istruttoria, tramite le piattaforme GEFO o MUTA o nelle altre forme previste dalle Ordinanze commissariali, completa degli elaborati elencati nelle rispettive ordinanze di riferimento.

Tale documentazione risulta sufficiente ad una esauriente valutazione del progetto di riparazione con rafforzamento e miglioramento sismico, ovvero di adeguamento sismico.

**Di conseguenza si può ritenere che il livello di vigilanza garantito dagli enti preposti all'istruttoria delle pratiche in questione sia superiore al livello di vigilanza obiettivo che si prefigge la LR 33 per le zone a bassa sismicità**, sia perché le istruttorie vengono svolte anche prima dell'inizio dei lavori sui documenti di progetto, sia perché le verifiche riguardano la totalità delle pratiche e non un limitato campione. Il livello di vigilanza è pertanto confrontabile a quello che la LR 33 riserva alle sole zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità), in cui l'inizio dei lavori sarebbe subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica, ancorché il territorio lombardo danneggiato dal sisma 2012 non ricada in zone ad alta sismicità.

Per quanto sopra premesso, si ritiene opportuno escludere gli interventi in argomento dall'obbligo di deposito del progetto previsto dal citato art. 6 della LR 33/2014 ai fini di una favorevole semplificazione burocratica in un contesto in cui sia i richiedenti contributo che gli enti preposti all'istruttoria risultano già gravati da importanti ed urgenti adempimenti.

- Gli interventi ricadenti in zona sismica 1 e 2, ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/10 e dell'art. 8 della LR 22/2015, dovrebbero essere sottoposti ad autorizzazione sismica, con la medesima deroga temporale di 60 giorni prevista dall'art. 3, comma 6 del DI 74/2012. Tale casistica non si riscontra nel contesto dell'emergenza post-sismica giacché nessuno dei comuni interessati dal sisma rientra ai sensi della nuova classificazione sismica regionale in zona 1 o 2. Così pure non vi possono essere casi di sopraelevazione di edifici esistenti danneggiati dal sisma nel contesto degli interventi ammessi a contributo.
- Gli interventi in corso in comuni che vedono modificata la propria classificazione dalla "D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia" dovrebbero essere sottoposti a denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della nuova classificazione, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente per territorio. Questa casistica è molto ricorrente per gli interventi in emergenza post-sismica, trovandosi gran parte dei comuni interessati dalla ricostruzione ora in zona sismica 3, rispetto alla previgente classificazione che li vedeva in zona 4. Tale adempimento deriva dall'art 104 del dpr 380/01, su cui non è prevista espressa deroga temporale nel dl 74/2012. Per come si configurano i progetti e le procedure di ammissione a contributo, in ossequio alle citate ordinanze commissariali, è esclusa la possibilità di utilizzo delle semplificazioni consentite per la zona sismica 4 al par. 2.7 dal DM 14/01/2008. Pertanto per gli interventi di demolizione con ricostruzione a nuovo (nonché per quelli di adeguamento sismico) risulta attestata la capacità del fabbricato in progetto di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B del DM 14/01/2008 (NTC 2008), requisito necessario per il prosieguo dei lavori senza necessità di modifiche progettuali, ai sensi dell'allegato alla D.g.r. n. X/5001 "LINEE GUIDA PER LE COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.12 COMMI 6 E 8.b), DELLA L.R. 33/2015"

Pertanto la denuncia prevista all'art. 104 del DPR 380/01, con le modalità stabilita dalla D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001, risulterebbe un adempimento ridondante, rispetto alla documentazione già agli atti degli uffici preposti ai controlli.

Per quanto sopra premesso, si ritiene opportuno escludere gli interventi in argomento dall'obbligo di provvedere alla denuncia di intervento in corso in comune di nuova classificazione sismica, ai fini di una utile semplificazione burocratica.